ALLEGATO "A" AL N. 75.129/15.568 DI REPERTORIO

STATUTO DELLA "FONDAZIONE ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA IMPRESA SOCIALE"

ART. 1 - La **"FONDAZIONE ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA IMPRESA SOCIALE" già** "FONDAZIONE OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA ONLUS" con sede in Biella venne fondata dal Grand'Ufficiale della Corona d'Italia Antonio Cerino Zegna, con testamento olografo in data 1° febbraio 1918, depositato negli atti del Notaio Gallo di Mosso S. Maria il 2 marzo dello stesso anno, con il quale egli volle rendere anche un omaggio alla memoria della propria consorte Emma Matilde Ritt Roncati, che lo aveva istituito erede.

La Fondazione è stata eretta in Ente morale con Regio Decreto 20 giugno 1920 e con Delibera n. 68-21-210 del 10/12/92 ha ottenuto il riconoscimento della Personalità Giuridica di diritto privato.

La Fondazione ha la principale sede operativa in Occhieppo Inferiore Via Martiri della Libertà n. 196.

A seguito dell'incorporazione della "Fondazione Armando, Maria, Enrico Lucci" la "Residenza Armando, Maria, Enrico Lucci" manterrà l'attuale destinazione di cura e assistenza degli ospiti, preferibilmente anziani e utilizzerà le disponibilità finanziarie dell'incorporata per la gestione della residenza nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, impianti, attrezzature e arredi della struttura di Biella Viale Matteotti n. 15.

Nei documenti (fatture, lettere, notiziari e quant'altro) utilizzati dalla "FONDAZIONE ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA IMPRESA SOCIALE" per la gestione della, o relativi alla "Residenza Armando, Maria, Enrico Lucci", oltre alla denominazione di "FONDAZIONE ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA IMPRESA SOCIALE" dovrà risultare l'indicazione "RESIDENZA ARMANDO, MARIA, ENRICO LUCCI".

ART. 2 - La Fondazione allo scopo di provvedere all'assistenza delle persone anziane e/o affette da disabilità, in special modo se povere, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale consistente nell'erogazione di prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001.

Il raggiungimento dello scopo viene perseguito anche favorendo e incoraggiando ogni forma di solidarietà sociale e di volontariato nello spirito del fondatore che ha voluto la propria opera fondata "coi criteri e norme della Piccola Casa della Divina Provvidenza il Cottolengo di Torino".

Per tali finalità la Fondazione potrà agire sia in via diretta che indirettamente attraverso l'erogazione di aiuti e sussidi.

La Fondazione potrà infine compiere tutti gli atti e le

operazioni di qualsiasi natura e carattere strumentali per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, nonché quelli direttamente connessi con l'attività istituzionale, ribadita l'esclusione di ogni finalità lucrativa, politica e/o sindacale.

La Fondazione, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art. 1 e seguenti del D. Lgs 155/2006.

ART. 3 - La Fondazione non ha scopo di lucro per cui:

a) gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della Fondazione stessa;

b) è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita della Fondazione stessa. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate all'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 112/2017.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dai beni di cui la stessa risulta dotata originariamente;

b) dal denaro, beni in natura o crediti che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo nel corso della sua vita alla Fondazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati;

d) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti privati;

e) - da redditi derivanti dalle attività sociali e dalla gestione del patrimonio al netto delle spese di gestione dell'Ente;

f) - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Il Patrimonio potrà essere incrementato attraverso:

- i proventi dell'attività a ciò destinati;
- contributi, lasciti, donazioni, o cessioni di diritti, da parte di enti o istituzioni, pubblici o privati e più in generale da persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, espressamente destinati per volontà dei donanti/disponenti all'incremento del Patrimonio della Fondazione.

Il Patrimonio della Fondazione si articola funzionalmente in Patrimonio (o fondo) di dotazione e Patrimonio (o fondo) di gestione.

Il Patrimonio di dotazione è composto da beni destinati ad essere utilizzati e conservati durevolmente nel corso della vita della Fondazione. La sua mutazione in altri beni più

funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione assunta in conformità con le regole statutarie con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti soggetta a specifica autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa solo qualora previsto da espressa disposizione di legge. Il relativo vincolo di destinazione deve risultare espressamente all'atto della dotazione e di seguito essere riportato nel bilancio e nelle scritture contabili della Fondazione. Il patrimonio di dotazione è attualmente costituito dai beni indicati nell'atto di fusione e nei suoi allegati. Tenuto conto del relativo vincolo di destinazione l'attività principale è attualmente svolta nel fabbricato di Occhieppo Inferiore Via Martiri della Libertà n. 196 ed inoltre nel fabbricato denominato "Residenza Armando, Maria, Enrico Lucci" in Biella Viale Matteotti n. 15.

Il Patrimonio di gestione è costituito da:

- ogni apporto, contributo, donazione, lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non, espressamente destinato all'incremento del patrimonio di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il patrimonio di gestione della Fondazione sarà impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 5 - Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- Il Collegio Sindacale.

Art. 6 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che in qualità di organo di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede:

a) a predisporre ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

b) a predisporre i regolamenti interni della Fondazione contenenti le regole interne per il miglior funzionamento dell'Ente. In tale ambito dovranno essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati all'attività tenuta presente la natura di Impresa Sociale propria della Fondazione. Per coinvolgimento si intende un idoneo meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente

interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della Fondazione con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente su azioni di lavoro o sulla qualità dei beni e dei servizi;

c) ad approvare le modifiche statutarie consentite dalla Legge;

d) a deliberare le operazioni straordinarie (fusioni/scissioni/trasformazioni) consentite dalla Legge;

e) a deliberare lo scioglimento dell'ente, la nomina e la sostituzione dei liquidatori;

f) a nominare gli amministratori cessati alla rispettiva scadenza confermando quelli designati da specifici soggetti come indicato dal presente statuto, poichè la nomina a seguito della designazione dovrà in ogni caso essere espressamente formalizzata e confermata dal Consiglio di Amministrazione;

g) - eleggere, con votazioni separate e segrete, il Presidente ed il Vice Presidente nella riunione di insediamento, sotto la presidenza del membro più anziano d'età;

h) - nominare il Direttore Generale determinandone le mansioni;

i) - a prendere atto delle dimissioni dei Consiglieri, pronunciarne la decadenza nei casi stabiliti, insediare e nominare i nuovi amministratori designati da specifici soggetti a norma di statuto;

l) - nominare un Segretario verbalizzante tra i propri membri qualora non sia disponibile il Direttore Generale;

m) - nominare il/i componenti del Collegio Sindacale;

n) - stipulare tutti gli atti ed i contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nulla escluso od eccettuato.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio ed il compimento di operazioni straordinarie (fusioni/scissioni/trasformazioni) occorrerà il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri. In via transitoria e per la durata di due mandati, a seguito dell'incorporazione della Fondazione "Armando, Maria, Enrico Lucci" il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene elevato a 12 (dodici) membri individuando fin d'ora il dodicesimo componente nella persona del signor GIUSTI LINO, nato a Magnacavallo (Mn) il 2 agosto 1949, residente a Biella Via Cerruti n. 7, Codice Fiscale GST LNI 49M02 E818O che manterrà la carica salvo dimissioni, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o revoca per giusta causa.

Il numero verrà determinato dalle designazioni pervenute alla sede della Fondazione entro quattro mesi dalla scadenza del

precedente Consiglio.
I restanti membri sono designati:
- quattro dal Sindaco, uno per ciascuno dei Comuni di Biella, Cossato, Mongrando e Occhieppo Inferiore, due dal Vescovo di Biella, uno dal Rettore del Cottolengo di Biella, uno dalla Fondazione Famiglia Caraccio di Biella, uno dai gruppi di volontariato operanti da almeno un anno a favore dell'Ente, uno dalla Sezione di Biella dell'Associazione Italiana Malati di Alzheimer, uno dal personale dipendente dell'Ente.

I consiglieri dovranno essere nominati da ciascun ente indicato a propria totale discrezione senza vincoli di appartenenza nei confronti dell'ente designante nell'ambito di soggetti che per le loro qualità e capacità morali e professionali assicurino un adeguato perseguimento degli scopi e un'appropriata conduzione delle iniziative della Fondazione. I consiglieri così nominati dovranno essere persone fisiche e quantunque eventualmente legati da rapporti di qualsivoglia genere con l'ente designante dovranno amministrare la Fondazione senza alcun vincolo di mandato nei confronti dell'ente designante in maniera da poter garantire l'apporto della rispettiva personalità e professionalità. Per le dette ragioni non sussisterà una volta effettuata la nomina alcuna possibilità di revoca da parte dell'ente designante. La cessazione del singolo amministratore in corso di mandato per dimissioni, morte, recesso o per altre circostanze oggettive che possano far venir meno l'apporto del consigliere (interdizione, inabilitazione, etc.) ovvero sminuirne la credibilità pubblica (bancarotta, interdizione da pubblici uffici, condanna penale, etc.) determinerà il diritto per l'ente che lo aveva designato ad effettuarne la sostituzione con successiva nomina da parte del Consiglio di Amministrazione. Il consigliere così nominato resterà in carica per la durata residua degli altri membri del consiglio e scadrà insieme ad essi. Per garantire il regolare avvicendamento dell'organo amministrativo alla scadenza permettendo la gestione senza soluzione di continuità degli affari della Fondazione il Consiglio in scadenza resterà in carica sin tanto che con l'accettazione dell'ultimo dei nuovi membri designati non sia stato ricomposto interamente il nuovo Consiglio.

Gli amministratori o i membri del Consiglio di Amministrazione non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C. e possedere specifici requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti dai Codici di comportamento di reti associative del Terzo Settore. In ogni caso i membri designati da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 non potranno mai costituire la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) esercizi. Nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento di un Consigliere, il successore verrà designato dallo stesso ente che aveva indicato il precedente consigliere e nominato con deliberazione del Consiglio. Detto membro durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Costituisce causa di decadenza l'assenza ingiustificata alle riunioni del Consiglio per 3 (tre) volte consecutive. In tale ipotesi il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente provvederà ad informare l'Ente che lo aveva designato affinchè provveda alla indicazione di un altro membro.

ART. 8 - Il Consiglio sarà convocato dal Presidente, con raccomandata ovvero a mezzo di telegramma o telefax o e-mail da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
Non sarà necessaria la convocazione qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i Sindaci se nominati.
Il Consiglio è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in via straordinaria ogniqualvolta ne sia fatta richiesta scritta di almeno quattro consiglieri ovvero il Presidente lo ritenga necessario. Il Consiglio si considera validamente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri nominati.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Le votazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto.
Le deliberazioni concernenti la dismissione di beni facenti parte del Patrimonio di dotazione sono assunte nel rispetto delle maggioranze e delle disposizioni indicate dal precedente art. 4) e devono prevedere il contestuale reinvestimento del ricavato nell'acquisto di beni più funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.
I Verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

Art. 9 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per quattro esercizi ed è rieleggibile.
Il Presidente inoltre:
- convoca il Consiglio di Amministrazione;
- presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- assume decisioni su argomenti di ordinaria amministrazione nei soli casi di urgenza ed indifferibilità;
- assume in ogni caso le decisioni necessarie in caso di urgenza, fatta salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione entro il mese successivo.

Art. 10 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente con i medesimi poteri nei soli casi di assenza o impedimento.
Nell'ipotesi di assenza o impedimento anche del Vice Presidente le corrispondenti mansioni competono al Consigliere più anziano di età.

ART. 11 - Il Direttore Generale:
- è nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile della gestione operativa dell'Ente e ne assume la responsabilità tecnica, contabile e organizzativa;
- partecipa alla redazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione predisposto dal Presidente;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di verbalizzante; fornisce, se richiesto, pareri tecnici e giuridici oltre che avere funzioni propositive, senza diritto di voto;
- esercita le sue funzioni in base alle mansioni attribuite rispondendo direttamente al Presidente.

ART. 12 - L'Organo di controllo consiste in un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali che durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I componenti l'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tenendo presente che almeno uno dei componenti deve essere scelto dal personale dipendente dell'ente. (art. 11 comma 4 lettera "b" D. Lgs. 112/2017).
L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, sull'osservanza della Legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio ed esercita la revisione contabile.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa con particolare riguardo alle disposizioni d cui agli artt. 2-3-4-11 e 13 del D. Lgs. 112/2017 e attesta la conformità del bilancio sociale alle linee stabilite in materia dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I Sindaci possono procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo agli amministratori informazioni sull'andamento della gestione o su specifici affari.

ART. 13 - Tutte le cariche dell'Ente, ad eccezione del Direttore Generale e del/dei componenti l'Organo di Controllo, sono gratuite.

ART. 14 - Ai lavoratori della Fondazione si applica un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15/06/2015 n. 81. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 13 D. Lgs. 112/2017 compresa l'ammissibilità di prestazione di attività di volontariato secondo il disposto del comma 2 della disposizione richiamata.

Art. 15 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo. La bozza di bilancio preventivo è predisposta a cura del Presidente e del Direttore Generale.

Al Consiglio deve essere sottoposto altresì un bilancio di verifica con periodicità almeno semestrale.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità al disposto degli artt. 2423 e seguenti C.C. ovvero 2435 bis C.C. ricorrendone i presupposti in quanto compatibili.

Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 e ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

Il bilancio di esercizio redatto secondo le linee guide adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 5 comma 1 lettera "g" della Legge 6/06/2016 n. 106, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Fondazione anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, è depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul proprio sito internet.

In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata.

ART. 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni ed alle norme in materia di Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017) e di E.T.S. (D.Lgs. 117/2017) queste ultime in quanto compatibili.

ART. 17 - La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dal decreto Legislativo 3.07.2017 n. 117 pubblicato sulla G.U. n. 179 del 02.08.2017.

E' fatto inoltre divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

E' fatto obbligo alla fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, così come di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni del terzo settore.
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 d.lgs 155/2006, ad altro ente con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.
La Fondazione userà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "impresa sociale" accanto alla forma sociale adottata nel rispetto degli articoli 1 e 6 del D. Lgs. 112/2017. Si applicano alla Fondazione in quanto Impresa Sociale le misure fiscali di cui all'art. 18 commi 3-4-5 del D. Lgs. 112/2017.
Firmato: ROSSI FIORELLA - PIERANGELO OGLIARO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

Copia conforme all'originale, composta di n. 4 fogli.
fogli firmati a norma di legge, concordo pure con quanto allegato,
che si rilascia per uso ISCRIZIONE REGISTRO PERSONE GIURIDICHE
Biella, 8 e/o REGIONE PIEMONTE
8 ottobre 2019

Raffaello Lavioso